



Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Palermo

SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n° 5222 / 2022 R.G. vertente

TRA

Parte_1 in persona del suo amministratore pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. ALESSANDRO VIOLO, giusta procura in atti

ATTORE

E

Controparte_1, rapp.to e difeso dall'avv. PIER LUIGI LICARI giusta procura in atti,

CONVENUTO

OGGETTO: condannatorio

Il Tribunale Ordinario di Palermo

SEZIONE TERZA CIVILE

in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :

- 1) rigetta la domanda avanzata dal *Parte_2* [...] nei confronti del ragioniere *CP_1*
- 2) accoglie, invece, la domanda del ragioniere *CP_1* ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto condanna il condominio attore, al pagamento, in favore del ragioniere *CP_1* della somma di € 1.000,00, equitativamente determinata;
- 3) condanna, infine il *Parte_2* a rifondere al ragioniere *CP_1* le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre cassa, Iva e spese generali di studio.



Motivi della Decisione

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal Rag. *Controparte_1* contro il *Parte_2* [...], al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali allo stesso spettanti, per gli anni 2018 e 2029, nella sua qualità di amministratore uscente del detto condominio.

Il condominio odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo danno e, nell'assumere alcune inadempienze del *Parte_3* [...] avanzava domanda riconvenzionale, il cui importo determinava il giudice di Pace di Palermo, dinanzi al quale era stato proposto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza del rag. *CP_1* a dichiararsi incompetente in ordine alla sola domanda riconvenzionale.

Il *Parte_2* odierno attore, invero, oltre a ritenere non dovuto l'importo di cui al decreto ingiuntivo, assumeva che il Rag. *CP_1* dovesse allo stesso l'importo complessivo di € 8.039,81. Di cui, € 3.472,01, pari alla somma precettata al

condominio a seguito dell'azione giudiziaria subita, ed € 4.567,80 oltre IVA e c.p.a, a titolo risarcitorio, pari all'importo che il Condominio doveva all'avv. F. Bianchini incaricato dal condominio, per resistere al giudizio di impugnativa di delibera assembleare intrapreso da un condomino. Nello specifico, invero, il *Parte_2* addebitava al ragioniere *CP_1* il vizio di convocazione dell'assemblea del 23.02.2017, che avrebbe, poi dato luogo ad un'azione giudiziaria nei confronti del condominio.

Nelle more del presente giudizio, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in danno del *Parte_2* su istanza del ragioniere *CP_1* si è definito con sentenza n. 3585/2022, non impugnata e dunque passata in giudicato, che ha rigettato l'opposizione del *Parte_2* e confermato la debenza delle somme di cui al decreto opposto.

Il presente giudizio ha quindi ad oggetto la sola domanda riconvenzionale del condominio, e sopra meglio specificata.

Resistendo alla domanda del *Parte_2*, il geometra *CP_1* ha partitamente respinto gli addebiti mossi da parte attrice, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal *Parte_2*. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi il condominio ex art. 96 c.p.c.

Prima di entrare nel merito della questione pare opportuno evidenziare come in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso. Spetta, peraltro, a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di

causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della relativa prova incombe sull'attore.

In altri termini, la mancata esatta acquisizione probatoria in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa causatrice dei danni lamentati e l'evento dannoso in sé ricade in capo all'attore, in quanto gravato dal relativo onere.

Proprio alla luce del dettato normativo in parola si è delineato, un ormai unanime, orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora si deduce l'inadempimento contrattuale, o comunque un inesatto adempimento, spetta al creditore di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore, spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, o ancora il fatto diverso su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, o comunque il diverso fatto posto a fondamento delle proprie difese.

Applicando i principi di diritto sopra enunciati al caso di specie e rilevando che il ragioniere *CP_1* convenuto nel presente procedimento, nel costituirsi in giudizio ha allegato e dimostrato che il contestato vizio di convocazione, non poteva essere ad esso imputato, in quanto risalente ad un periodo in cui lo stesso non rivestiva ancora la carica di amministratore di condominio; nonchè di essersi prodigato nell'evitare l'azione giudiziaria, la richiesta risarcitoria avanzata dal *Parte_2*, rimasta priva di fondamento alcuno, non può trovare accoglimento e va rigettata.

Il condominio attore, di contro, non ha replicato alle difese del rag. CP_1 (non depositando alcuna memoria difensiva successivamente alla costituzione di parte convenuta, né ha contestato la documentazione versata in atti dal ragioniere a supporto delle sue difese, prestando così acquiescenza a quanto dedotto e chiarito dal ragioniere CP_1

L'assenza di responsabilità del ragioniere CP_1 in ordine ai fatti dedotti dal condominio, emerge, tra l'altro, dalla sentenza emessa a definizione del giudizio di impugnativa assembleare intrapreso dal condomino CP_2, che ha dichiarato *“cessata la materia del contendere per la sopravvenuta ratifica delle delibere impugnate con altra delibera assembleare adottata il 19 ottobre 2018 che ha eliminato l'oggetto stesso della contestazione, rendendo quindi superflua ogni ulteriore decisione del giudice, sostituendosi alle delibere impugnate eliminando ogni contrasto sull'oggetto della lite.”*

Dalla su indicata sentenza, emerge a chiare lettere che il ragioniere CP_1 a seguito dell'impugnativa di un Condomino, il quale lamentava la sua mancata convocazione all'assemblea del 2017, si sia adoperato per ratificare le delibere oggetto di impugnazione.

Conclusivamente, considerato che non sono stati forniti dalla parte su cui incombeva il relativo l'onere probatorio, elementi sufficienti a far ritenere sussistente l'assunto inadempimento del ragioniere CP_1 nonché il nesso di causalità tra gli asseriti danni ed il dedotto inadempimento, e ciò con grave detrimento della domanda avanzata da parte attrice, la domanda del Parte_2 va in questa sede rigettata.

Quando alla domanda del convenuto, rag. CP_1 ex art. 96 c.p.c. va detto che il comportamento sanzionato dai primi due commi dell'articolo in parola, si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in

giudizio, con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. Ed è necessaria la prova del danno che la parte assume avere subito. Grava, infatti, sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria, l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato.

Diversamente va detto, invece, quanto alla fattispecie di cui al comma III dell'articolo in parola. Ed invero, in relazione a quest'ultima fattispecie non è necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro, che ha, peraltro, i requisiti di un indennizzo. Ed in tale ipotesi, quale elemento soggettivo, viene richiesta soltanto la colpa lieve.

Ora, posto che nel caso di specie non può dirsi sussistente il dolo o la colpa grave di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., ma di certo la leggerezza della condotta del condominio, è indice della temerarietà delle due azioni intraprese, va accolta la domanda dell'odierno convenuto ex art. 96 c.p.c. comma III ed il condominio va, quindi, condannato al pagamento della somma di € 1.000,00, equitativamente determinata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



Così deciso in Palermo in data 17/01/2026

Il G.O.T

Elisabetta La Franca

Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44